Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 6 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto-legge 16 novembre 1981, n. 647, non convertito in legge

Il decreto-legge 16 novembre 1981, n. 647, concernente intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 17 novembre 1981 e presentato il giorno stesso al Parlamento per la conversione in legge — in conseguenza della votazione espressa dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 1981, non è stato convertito in legge.

(66)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. **807**.

Autorizzazione della GEPI S.p.a. ad intervenire nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della connessa componentistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di intervenire nel settore dell'elettronica e della componentistica anche per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali minacciati dalle difficoltà del settore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI) può autorizzare con propria delibera la GEPI S.p.a., costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, ad intervenire, sulla base delle direttive da esso dettate, nel settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, anche in deroga ai limiti territoriali previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e dalla legge 13 agosto 1980, n. 442.

Art. 2.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dei programmi operativi redatti dalle imprese interessate e nel rispetto delle direttive di cui al precedente art. 1 anche per quanto concerne l'articolazione territoriale degli interventi, predispone i piani specifici d'intervento contenenti la previsione:

a) delle modalità di realizzazione per il risanamento e la ristrutturazione delle imprese o di rami aziendali;

b) del numero degli addetti, con ripartizione per singole imprese o rami aziendali;

c) dei fabbisogni finanziari specifici.

Nelle modalità di cui al punto *a*) del precedente comma sarà previsto che gli interventi della GEPI siano attuati attraverso la costituzione di società con imprese ovvero mediante la partecipazione a consorzi di imprese. Dette società o consorzi di imprese, che possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, possono acquisire la proprietà o rendersi affittuarie di imprese industriali o di rami di azienda, anche se già partecipate dalla GEPI, e, congiuntamente o in alternativa, di imprese o rami di azienda che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

Ciascun piano è sottoposto all'approvazione del CIPI, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione di esso da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Gli interventi della GEPI, di cui ai precedenti articoli, devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni successivi alla delibera di approvazione da parte del CIPI dei singoli piani specifici di cui al precedente art. 2.

Entro lo stesso termine la GEPI cura la dismissione di ogni partecipazione alle imprese comunque acquisite o costituite ai sensi del presente decreto.

La GEPI è tenuta a porre in liquidazione le società che, nei due esercizi sociali anteriori alla scadenza del periodo d'intervento, abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale.

Art. 4.

La GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali dei settori di cui al precedente art. 1, ubicati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico.

Art. 5.

L'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, si applica, per un periodo non superiore a trentasei mesi, agli addetti delle imprese o dei rami aziendali di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dal presente decreto è autorizzato il conferimento della somma di lire 240 miliardi per consentire all'Istituto mobiliare italiano (IMI), all'Ente partecipazioni e finanziamenti industria manufatturiera (EFIM), all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) e all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), di concorrere all'ulteriore aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a.

A tal fine il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 60 miliardi per l'anno 1982 e di lire 60 miliardi per l'anno 1983. Parimenti i fondi dotazione dell'EFIM, dell'ENI, e dell'IRI sono aumentati, ciascuno, di lire 20 miliardi per l'anno 1982 e di lire 20 miliardi per l'anno 1983 mediante versamento da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore dei predetti enti.

Con la delibera di cui al precedente art. 1 il CIPI fisserà la quota di riserva di fondi in favore dei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

All'onere di lire 120 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento inscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti e occupazione » di cui all'art. 3 del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982). Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento di cui al comma precedente, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti di cui al primo comma le anticipazioni necessarie per consentire agli enti medesimi di concorrere al sopra indicato aumento del capitale sociale della GEPI S.p.a.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — DE MICHELIS — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 gennaio 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 1

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799)

Nell'ultimo comma delle premesse del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, recante proroga dei termini di cui agli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1982, dove è scritto: « Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, *di concerto con il* Ministro dei lavori pubblici; », leggasi: « Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *e del* Ministro dei lavori pubblici; ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 1981.

Programmi e criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nel 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 6, 9 e 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri selettivi che dovranno essere seguiti nel 1982 dagli uffici distrettuali delle imposte dirette e dagli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto per i programmi di controllo delle dichiarazioni di imposta e per l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, tenendo anche conto della loro capacità operativa;

Ritenuto altresì necessario definire gli strumenti e le modalità per l'attuazione dei predetti programmi;

Viste le proposte del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari formulate in data 9 dicembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dei programmi per l'anno 1982 concernenti il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione, anche mediante l'attività di verifica esterna, la capacità operativa degli uffici è valutata:

a) per gli uffici distrettuali delle imposte dirette, tenendo conto del personale in servizio alla data del 31 ottobre 1981, del personale necessario per le attività diverse dai controlli, del numero delle dichiarazioni presentate nell'anno 1980 e della produttività media per addetto valutata per gruppi omogenei di uffici sulla base dei più recenti dati disponibili;

b) per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto del personale addetto ai controlli alla data del 31 ottobre 1981 e della produttività media per addetto in base ai più recenti dati disponibili.

Sono inoltre considerate le situazioni particolari dei singoli uffici.

Il numero dei controlli, in cui si esprime la capacità operativa degli uffici, è riferito a singoli periodi di imposta distintamente per le imposte dirette e per l'IVA.

Art. 2.

Ai fini della realizzazione dei programmi di controllo per l'anno 1982, il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette ed il centro informativo della Direzione generale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, in base ai dati disponibili nell'anagrafe tributaria ed a quelli acquisiti da altre fonti, segnaleranno agli uffici, tenendo conto della loro capacità operativa, anche in rapporto ai controlli formali di cui all'art. 10, liste di posizione soggettive formate secondo i criteri di cui ai successivi articoli 3 e 4 in modo da accrescere la produttività dei controlli.

Art. 3.

Per gli uffici distrettuali delle imposte dirette le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno:

1) soggetti le cui dichiarazioni per i redditi di impresa e di lavoro autonomo hanno posto in evidenza rapporti fra redditi e ricavi o compensi nel triennio 1975, 1976 e 1977 inferiori alla media provinciale della propria categoria di appartenenza;

2) soci di società di persone di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che per il periodo di imposta 1978 non hanno dichiarato in tutto o in parte i redditi di partecipazione loro imputati nelle dichiarazioni delle società;

3) soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1977 redditi di lavoro autonomo e di impresa inferiori alla media dei redditi dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito con riferimento al tipo di attività, alla composizione familiare, alla composizione del reddito complessivo dichiarato, alla classe di età, all'area geografica ed all'ampiezza demografica del comune di domicilio fiscale;

4) soggetti di età compresa fra i 40 ed i 60 anni, non percettori di reddito di lavoro dipendente, di pensioni e di redditi assimilati, che hanno dichiarato negli anni 1976, 1977 e 1978 redditi di lavoro autonomo inferiori ai redditi medi percepiti negli stessi anni dagli operai dell'industria manifatturiera;

5) soggetti per i quali, nel corso dell'anno 1979, sono stati registrati atti di vendita, donazione e successione di beni immobili, i cui redditi non risultano dichiarati in precedenza;

6) soggetti per i quali, nel corso dell'anno 1979, sono stati registrati atti rilevanti per il valore imponibile o per tipo di negozio;

7) soggetti non esercenti attività di trasporto che hanno acquistato nel 1979 autovetture nuove di fabbrica con potenza superiore a 19 cavalli fiscali e che hanno dichiarato per il 1978 un reddito imponibile non superiore a L. 6.000.000;

8) soggetti ai quali per gli stessi periodi di imposta, sono stati notificati accertamenti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non ai fini dell'imposta sul reddito;

9) soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte nel 1978 compensi per lavoro autonomo, continuativo od occasionale, che risultano corrisposti per lo stesso anno dai sostituti di imposta;

10) soggetti che non hanno dichiarato in tutto o in parte nel 1978 utili che risultano loro corrisposti per lo stesso anno dalle società di capitali;

11) soggetti esercenti imprese minori e lavoratori autonomi di cui all'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che nell'anno 1977 hanno dichiarato ricavi compresi fra undici e dodici milioni di lire, con conseguente applicazione del regime forfettario di imposizione. Le segnalazioni saranno effettuate tenendo conto dei ricavi dichiarati nei due periodi di imposta precedenti;

12) soggetti appartenenti alle tre categorie di attività economica fiscalmente più pericolosa in base alla maggiore imposta evasa e alle tre categorie di attività economica, diversa dalle precedenti, fiscalmente più pericolosa in base alla maggiore percentuale di imponibile sottratto, secondo i dati risultanti dall'attività di accertamento svolta dagli uffici. Le segnalazioni saranno effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate nell'anno 1979;

13) soggetti che per l'anno 1977 hanno omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e risultano aver percepito emolumenti da più datori di lavoro, ovvero, pur avendo presentato la dichiarazione hanno omesso le indicazioni di redditi di lavoro dipendente;

14) soggetti che nel quadriennio 1976-79 risultano aver ricevuto dalla Cassa per il Mezzogiorno o dalle regioni contributi in conto capitale per il primo impianto, l'acquisto, l'ammodernamento o il miglioramento degli immobili o delle attrezzature destinati all'esercizio di imprese turistico-alberghiere;

15) soggetti che nel triennio 1977-79 risultano aver ricevuto somme erogate dall'Ufficio centralizzato restituzione prelievi agricoli sulla contabilità speciale a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA);

16) campione di soggetti di sesso maschile, di età compresa tra i 35 e i 55 anni, che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 1978.

Art. 4.

Per gli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto le segnalazioni di cui all'art. 2 riguarderanno:

1) commercianti ed artigiani che nell'anno 1977 hanno versato per la prima volta contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e non risultano intestatari di partita IVA;

2) soggetti titolari di redditi di impresa minore le cui dichiarazioni relative all'anno 1978 pongono in evidenza un rapporto, tra volume di affari e ricavi, anomalo rispetto al tipo di attività dichiarata;

3) soggetti che nella dichiarazione per l'anno 1979 hanno esposto detrazione di imposta al 35%, incompatibile con il tipo di attività dichiarata;

4) soggetti che nella dichiarazione per l'anno 1979 hanno esposto la detrazione di imposta al 4%, di cui all'art. 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, incompatibile con il tipo di attività dichiarata;

5) soggetti esercenti attività di commercio e di produzione per i quali, in base alla dichiarazione per l'anno 1978, risulta un rapporto tra volume di affari e volume di acquisti che, tenendo conto delle rimanenze, maggiormente si discosta dal valore medio del rapporto calcolato per la categoria, la provincia di appartenenza e le province con analogo indice di consumi; gli artisti e professionisti che hanno dichiarato un volume di affari inferiore alla media dei volumi di affari dichiarati dal gruppo omogeneo di appartenenza, definito principalmente con riferimento al tipo di attività, al volume degli acquisti, alla classe di età e alla presenza di redditi da lavoro dipendente o assimilati;

6) soggetti che nelle dichiarazioni relative agli anni 1977, 1978 e 1979 hanno sempre esposto un volume di acquisti maggiore del volume di affari e che hanno chiesto, per gli stessi anni, rimborsi di imposta;

7) soggetti che nelle dichiarazioni relative agli anni 1977, 1978 e 1979 hanno sempre evidenziato un volume di acquisti maggiore del volume di affari e che hanno esposto, per gli stessi anni, crediti di imposta;

8) soggetti che nel triennio 1977-79 risultano avere acquistato dall'A.I.M.A. notevoli quantitativi di carne o di grano ovvero risultano aver ricevuto dalla stessa azienda consistenti contributi per l'acquisto sul mercato interno di prodotti ortofrutticoli destinati alla trasformazione.

Art. 5.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette procederanno al controllo:

a) della posizione fiscale dei soggetti beneficiari di specifici contributi erogati dalle regioni o da enti da esse dipendenti a partire dall'anno 1976. A tal fine i singoli ispettorati compartimentali delle imposte dirette individueranno fra le categorie economiche beneficiarie dei suddetti contributi quella ritenuta fiscalmente più significativa con esclusione dei soggetti di cui alla lista 14 dell'art. 3;

b) della posizione fiscale di soggetti, non imprenditori edili, percettori di redditi derivanti da operazioni speculative su aree edificabili (art. 76, terzo comma, n. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973). A tal fine i singoli uffici richiederanno ai comuni compresi nel loro distretto gli elenchi dei soggetti che hanno proceduto negli anni dal 1972 al 1976 a lottizzazione di aree fabbricabili, nonché di quelli ai quali sono state rilasciate, nello stesso periodo, licenze di costruzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione o che tali opere hanno comunque eseguito.

Art. 6.

La capacità operativa degli uffici destinata ai controlli delle posizioni fiscali sarà impegnata fino al 50% per l'esame dei verbali di verifica; la rimanente parte sarà utilizzata per il 50% sulle liste inviate dai centri informativi — escluse quelle indicate ai numeri 8, 12 e 16 dell'art. 3 — e per il 50% verso i soggetti compresi nelle liste sopra escluse, i soggetti emergenti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 5, i soggetti interessati dalle segnalazioni di iniziativa dei comuni, i soggetti che hanno commesso reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento e quelli per i quali gli uffici dispongono di altri dati e notizie.

L'attività delle verifiche contabili sarà indirizzata per il 50% verso i soggetti compresi nelle liste inviate dai centri informativi — escluse quelle indicate ai numeri 8, 12 e 16 dell'art. 3 — e per il 50% verso i soggetti compresi nelle liste sopra escluse, i soggetti emergenti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 5, i soggetti interessati dalle segnalazioni di iniziativa dei comuni, i soggetti che hanno commesso reiterate infrazioni in materia di bolla di accompagnamento e quelli per i quali gli uffici dispongono di altri dati e notizie.

Le suddette proporzioni possono essere modificate per evitare la scadenza di annualità di imposta considerate in verbali di verifica o per altri fondati motivi.

Art. 7.

Le liste nominative formate dai centri informativi in base ai criteri indicati nei precedenti articoli 3 e 4 — escluse quelle di cui ai numeri 8, 12 e 16 dell'art. 3 — saranno dimensionate tenendo conto della capacità operativa destinata all'esame delle posizioni segnalate secondo i criteri di cui all'art. 6, mirando a fornire a ogni ufficio segnalazioni per ciascuna delle liste previste.

Nella formazione delle liste verranno adottati criteri atti a valutare il numero di controlli esperibili per ciascun nominativo e ad assicurare un adeguato potere discrezionale nella scelta da parte dell'ufficio per una maggiore proficuità dei controlli.

Le segnalazioni nominative incluse nelle liste n. 1, 3, 4, 6, 7 e 11 dell'art. 3 riguarderanno il 40% della predetta capacità operativa degli uffici delle imposte e quelle incluse nelle liste n. 5, 6 e 7 dell'art. 4 il 40% della stessa capacità degli uffici provinciali IVA.

Art. 8.

Per l'utilizzo delle liste di cui agli articoli 3 e 4 — escluse quelle di cui ai numeri 8, 12 e 16 dell'art. 3 — gli uffici si atterranno ai seguenti criteri:

1) la capacità operativa da utilizzare sui nominativi compresi nelle liste sarà prevalentemente impiegata sulle liste contenenti elementi di riscontro;

2) tutte le liste saranno utilizzate dedicando maggiore quota di capacità operativa a quelle ritenute più significative anche in rapporto alla realtà economica locale e nell'ambito di ciascuna lista si tenderà ad esaminare il maggior numero di categorie economiche incluse;

3) la selezione dei nominativi da sottoporre a controllo sarà effettuata con riguardo:

per le liste contenenti elementi di riscontro a quei soggetti per i quali l'esame preliminare sull'elemento di riscontro sia risultato positivo;

per le altre liste a quei soggetti per i quali gli uffici dispongono di ulteriori dati e notizie o che ritengono comunque interessanti;

4) i controlli saranno effettuati utilizzando gli strumenti istruttori ritenuti opportuni e dando la preferenza, per quanto possibile agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche ed estendendo l'esame agli anni di imposta per i quali gli uffici riterranno la propria azione più efficace.

I soggetti compresi nella lista n. 16 dell'art. 3 dovranno essere controllati nella loro totalità dagli uffici delle imposte dirette e dagli uffici IVA per quanto di competenza.

I soggetti compresi nelle liste n. 8 e 12 dell'art. 3 dovranno essere controllati dagli uffici delle imposte relativamente ai nominativi per i quali, anche in relazione ad elementi di diversa fonte, l'azione sia ritenuta proficua.

Ai fini del presente articolo si considerano liste con elementi di riscontro quelle indicate nell'art. 3 numeri 2, 5, 9, 10, 13, 14 e 15 e dell'art. 4 numeri 1, 3, 4 e 8.

Art. 9.

Gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, d'intesa con i comandi territoriali della guardia di finanza, sulla base delle segnalazioni nominative dei rispettivi uffici, individueranno all'inizio di ogni quadrimestre o di un diverso periodo fra essi concordato, i soggetti da sottoporre a verifica generale da parte della guardia di finanza.

Art. 10.

Il controllo formale delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto sarà effettuato sulla base delle segnalazioni di irregolarità pervenute, con esclusione di quelle di lieve entità, dal Centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari, commisurate alla capacità operativa dell'ufficio, dando la precedenza alle segnalazioni concernenti il periodo d'imposta 1980 e, in particolare, a quelle di maggiore entità o che non consentono l'identificazione del contribuente.

Art. 11.

Le liste predisposte in base ai criteri dettati dal decreto ministeriale 5 dicembre 1980 cessano di essere operative al 31 dicembre 1981. Tuttavia, esse possono essere utilizzate quali dati e notizie a disposizione degli uffici, imputando la relativa attività di controllo alla quota di capacità operativa di cui all'art. 6 primo comma ultima parte.

Roma, addì 29 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(25)

DECRETO 30 dicembre 1981.

Criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio per l'anno 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 254, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione dei criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio:

Decreta:

Art. 1.

Ai controlli globali a sorteggio previsti dall'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, procedono, per l'anno 1982 la guardia di finanza e i nuclei misti di funzionari delle amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, previsti dallo stesso articolo, secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

I sorteggi saranno effettuati per le seguenti categorie di contribuenti:

a) soggetti nei cui confronti, nel corso dell'anno 1980, sono stati effettuati rimborsi IVA per un importo complessivo non inferiore a lire cinque milioni.

b) persone fisiche titolari di redditi da lavoro non dipendente relativi all'anno d'imposta 1979, derivanti da attività esercitate in uno dei seguenti settori:

petrolio, derivati e gas naturali;
costruzione ed opere pubbliche;
commercio all'ingrosso;
prodotti chimici e farmaceutici;
trasporti su strada;
beni di recupero e riparazioni varie;

ovvero derivanti dall'esercizio delle seguenti professioni:

avvocati, procuratori e patrocinatori legali;
commercialisti, fiscalisti e assimilati;
medici e psicologi;
ingegneri e architetti;
attività professionali non codificate.

L'individuazione dei soggetti di cui alle categorie indicate nella presente lettera viene effettuata sulla base dei primi due caratteri dei codici di attività della tabella allegata al mod. 740 relativo all'anno d'imposta 1979;

c) società e associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;

d) persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione che per l'anno 1979 non abbiano indicato nel mod. 740 alcun codice di attività ovvero ne abbiano indicato uno diverso da quelli previsti dal mod. 740 medesimo.

Art. 3.

I sorteggi saranno effettuati nell'ambito di ogni provincia, ripartendo il numero dei soggetti da sorteggiare con le seguenti percentuali, con arrotondamento per difetto o per eccesso secondo che la parte decimale sia o non inferiore a 0,5:

cat. *a*) 45 %;
cat. *b*) 40 %;
cat. *c*) 10 %;
cat. *d*) 5 %.

I controlli da effettuare nell'ambito di ciascuna provincia saranno eseguiti dalla guardia di finanza e da nuclei misti in relazione alle rispettive capacità operative. La ripartizione fra la guardia di finanza e i nuclei misti dei soggetti sorteggiati per ciascuna provincia avverrà mediante sorteggio.

Art. 4.

Se il numero dei sorteggi da effettuare in una delle categorie indicate nell'art. 3 risulta superiore al numero dei soggetti da sorteggiare nella medesima categoria, l'eccedenza è computata nella categoria successiva.

Art. 5.

I sorteggi relativi ai soggetti da sottoporre ai controlli globali sono effettuati ricorrendo agli elaboratori elettronici del sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

I sorteggi elettronici sono effettuati sulla base dei dati, relativi alle singole categorie, registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria ed estraendo da questi un numero di soggetti calcolato in base alle percentuali di cui all'art. 3.

Le operazioni di sorteggio sono effettuate sotto la vigilanza di una commissione composta dai direttori dei centri informativi delle direzioni generali delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari e dell'organizzazione dei servizi tributari nonché da due ufficiali superiori della guardia di finanza designati dal comandante generale. La commissione è presieduta dal più anziano dei direttori dei centri informativi.

La commissione può avvalersi di esperti nella elaborazione automatica dei dati appartenenti alla guardia di finanza.

La estrazione di ciascun soggetto è definita da un programma elettronico generatore di numeri casuali e praticamente equiprobabili. Il programma è basato sul metodo matematico detto « dei residui di potenza » ed usa come innesco di ogni sorteggio il valore numerico, espresso in milionesimi di secondo, dell'orologio interno dell'elaboratore elettronico all'atto del sorteggio ed un numero estratto a sorte dalla commissione.

Tutti i programmi elettronici nonché gli archivi magnetici della procedura dei sorteggi devono essere messi a disposizione della commissione per gli opportuni controlli.

Le varie fasi della procedura devono altresì essere opportunamente evidenziate sugli apparati di controllo dell'elaboratore elettronico.

Al fine di assicurare la massima riservatezza sui soggetti sorteggiati, i relativi dati identificativi sono stampati direttamente in busta suggellata; copia di ogni busta è conservata presso il comando generale della guardia di finanza unitamente alla registrazione sul nastro magnetico anche esso chiuso in busta suggellata.

Gli archivi magnetici di transito delle informazioni devono essere cancellati in modo automatico a conclusione delle rispettive fasi procedurali.

Le buste suggellate sono inviate, a cura della guardia di finanza, ai competenti comandi, in sede provinciale, della guardia di finanza ed ai competenti ispettori compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

Qualora dai controlli effettuati emergano consistenti violazioni fiscali, i controlli stessi saranno estesi nei confronti:

a) degli amministratori, se il soggetto controllato è persona giuridica o società di persona;

b) dei componenti il nucleo familiare, se il soggetto controllato è persona fisica.

Art. 7.

Sono esclusi dai controlli i soggetti sorteggiati in relazione ai quali ricorrano uno o più delle seguenti ipotesi:

a) che abbiano iniziato l'attività successivamente al 31 dicembre 1978;

b) nei cui confronti sia stata effettuata una verifica generale dai reparti della guardia di finanza con inizio successivo al 31 dicembre 1978;

c) nei cui confronti sia stato o debba essere eseguito un controllo globale a sorteggio relativo ad anni precedenti.

Art. 8.

Per la sostituzione dei soggetti nei cui confronti opera una delle cause di esclusione di cui all'art. 7 o determinata da forza maggiore, sarà estratto per provincia un congruo numero di soggetti di riserva, con le stesse modalità indicate nell'art. 5.

Non costituisce causa di esclusione dal controllo l'eventuale trasferimento del domicilio fiscale e dell'attività del soggetto estratto da una provincia all'altra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1981

Il Ministro: FORMICA

(26)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre *1981*.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Francesca - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Pognano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa « La Francesca - Società cooperativa edilizia a r.l. », con sede in Pognano (Bergamo), dalla quale si rileva che l'ente in questione non ha depositato i bilanci sin dal 1977 e pertanto trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Tenuto conto che dal predetto verbale risulta altresì che l'ente in parola non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa di cui trattasi alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

La società cooperativa « La Francesca - Società cooperativa edilizia a r.l. », con sede in Pognano (Bergamo), costituita per rogito dott. Giovanni Battista Anselmo in data 15 ottobre 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giacomo Musaio, nato a Monopoli il 16 luglio 1927 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1981

Il Ministro: DI GIESI

(7466)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 ottobre 1981, n. **808.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in Roma.

N. 808. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1981, col quale sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, in Roma, eretta in ente morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1947.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1981
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 40

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione sulla proibizione di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente a scopi militari o ad ogni altro fine di carattere ostile, con allegato, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.

Il 27 novembre 1981, a seguito di autorizzazione disposta con legge 29 novembre 1980, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 19 gennaio 1981 a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'art. IX, par. 2, si è proceduto a depositare lo strumento di ratifica della convenzione sulla proibizione di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente a scopi militari o ad ogni altro fine di carattere ostile, adottata a New York il 10 dicembre 1976 e aperta alla firma a Ginevra il 18 maggio 1977.

Conformemente all'art. IX, par. 4, la convenzione sopracitata è entrata in vigore per l'Italia il 27 novembre 1981.

(7471)

Entrata in vigore della convenzione sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra-giudiziari in materia civile e commerciale (L'Aja, 15 novembre 1965) e dichiarazioni presentate dall'Italia.

Il 25 novembre 1981, a seguito di autorizzazione disposta con legge 6 febbraio 1981, n. 42, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981 (supplemento ordinario), si è provveduto a depositare presso il Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi, conformemente all'art. 26, lo strumento di ratifica della convenzione sulla notifica all'estero di atti giudiziari ed extra giudiziari in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 15 novembre 1965.

All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha presentato le seguenti dichiarazioni:

« *a*) aux termes des articles 2 et 18, "l'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma" (le greffe auprès de la cour d'appel de Rome) est désigné comme autorité centrale pour l'application de l'article 5;

b) "gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso la corte d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" (les greffes auprès des cours d'appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) sont habilités à délivrer l'attestation prévue par l'article 6;

c) "gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti d'appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" (les greffes auprès des cours d'appel et des tribunaux ainsi que les huissiers préposés aux tribunaux de première instance) ont qualité pour recevoir, aux fins de notification, les actes judiciaires transmis par les autorités consulaires ou diplomatiques, dont à l'article 9;

d) toute demande de notification, aux termes de l'article 5, alinéa premier, lettres *a*) et *b*), requérant l'intervention d'un huissier, les frais qui en découlent doivent être payés d'avance dans la mésure de 6.000 lires, sauf ajustement lors de la restitution de l'acte notifié.

Toutefois, les frais relatifs à l'acte notifié aux termes de l'article 12, alinéa 2, de la convention, peuvent être payés après sa restitution dans la mésure spécifiquement fixée par l'huissier.

L'Etat italien n'exigera aucune avance ou remboursement de frais pour la notification d'actes demandée par les Etats contractants, pour autant que ceux-ci, de leur côté, n'exigeront pas le paiement ou le remboursement de frais pour les actes provenant de l'Italie ».

Conformemente all'art. 27 (2), la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 24 gennaio 1981.

Traduzione non ufficiale delle dichiarazioni italiane

« *a*) ai termini degli articoli 2 e 18, "l'ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma" è designato quale autorità centrale per l'applicazione dell'art. 5;

b) "gli uffici unici degli ufficiali giudiziari costituiti presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" sono abilitati a rilasciare l'attestazione prevista dall'art. 6;

c) "gli uffici unici degli ufficiali giudiziari presso le corti di appello e i tribunali e gli ufficiali giudiziari addetti alle preture" hanno capacità di ricevere, ai fini della notifica, gli atti giudiziari trasmessi dalle autorità consolari o diplomatiche di cui all'art. 9.

Poiché ogni domanda di notifica, ai termini dell'art. 5, primo capoverso, lettere *a*) e *b*), dà luogo all'intervento d'ufficiale giudiziario, le spese conseguenti devono essere anticipate nella misura di 6.000 lire, salvo conguaglio in occasione della restituzione dell'atto notificata.

Tuttavia, le spese relative all'atto notificato ai termini dello art. 12, secondo comma, della convenzione, possono essere pagate successivamente alla sua restituzione nella misura richiesta in modo specifico dall'ufficiale giudiziario.

Lo Stato italiano non esigerà alcun anticipo o rimborso di spese per la notifica di atti richiesta dagli Stati contraenti che, da parte loro, non esigeranno il pagamento o il rimborso di spese per gli atti provenienti dall'Italia ».

(7472)

Entrata in vigore della convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971)

Il 27 novembre 1981, in seguito all'autorizzazione disposta con legge 25 maggio 1981, n. 385, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1981, si è provveduto presso il Segretariato delle Nazioni Unite, conformemente all'art. 25 (3), a depositare lo strumento di ratifica della convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.

Conformemente all'art. 26 (2), la convenzione entrerà in vigore per l'Italia il 25 febbraio 1982.

(7473)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Rossi, con sede in Vicenza e stabilimenti a Vicenza Debba (Vicenza), Lisiera di Bolzano Vicentino e Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Webo Electronics Co., con sede in Ancona e stabilimenti in Passatempo di Osimo (Macerata), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SVIM Società Vercellese Industria Maglieria, con sede e stabilimento in Stroppiana (Vercelli), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Peretti & C. Manifatture s.r.l. in Borgomanero (Novara), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Peroni Industriale, unità di Livorno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 gennaio 1981 al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hasler italiana di Ariccia (Roma), è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo addetti ad servizi ausiliari, marittimi, portuali o terrestri all'interno ed all'esterno della Raffineria Mediterranea che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 aprile 1980, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Milazzo per i lavoratori di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ampliamento degli impianti all'interno della Raffineria Mediterranea, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 3 aprile 1980, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Milatex - Manifatture italiane lane ed affini di Roma, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatex con stabilimento in Frigento (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 in favore dei lavoratori diendenti dalla S.p.a. Carnica Lavori, con sede in Villa Santina (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 1981 al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.A. - Industria maglieria affini di Ferrara, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lita di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 30 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. VE.MA., con stabilimento in Mestrino (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cavi Pirelli di Milano, stabilimento di Livorno, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. in liquidazione di Laveno Mombello (Varese), è prolungata al 15 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.T. - Industria stampaggi Torino di Beinasco (Torino), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansafone elettronica di Pomezia (Roma), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni di Carasco (Genova), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni di Carasco (Genova), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fulgor Italia con stabilimento in Pagani (Salerno) ora S.p.a. Fulgorcavi Italia con sede in Latina, stabilimento di Pagani (Salerno), è prolungata al 10 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tubi Italia S.r.l., con sede in Firenze e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini-Macchiareddu, è prolungata al 23 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comec, con sede in Verona e stabilimento in S. Bonifacio (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 2 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isotex, con sede in Altavilla in Vicentina (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Effe, con sede in Monselice (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento a S. Martino Buon Albergo (Verona) è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Manganaro & C. di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1981 all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(7417)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Modificazioni alla disciplina del Fondo interbancario di garanzia).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 4 novembre 1981, n. 621 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 5 novembre 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 26 dicembre 1981, n. 783 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 31 dicembre 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di prestito e di mutuo contemplate dalla presente legge e dalle disposizioni di legge che disciplinano gli interventi del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, quando concesse a favore di coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti, affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, singoli od associati, e di cooperative agricole, nonché di piccole aziende agricole e di altri soggetti indicati da leggi di incentivazione in materia di credito agrario, sono assistite dalla garanzia sussidiaria di detto Fondo di garanzia ».

Al penultimo comma dello stesso art. 8 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, sono aggiunte le seguenti parole:

« ; agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403; all'art. 9 della legge 4 agosto 1978, n. 440; *all'art. 20 della legge 14 maggio 1981, n. 219;* agli articoli 1, 4, 12, 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423; all'articolo unico della legge 1° ottobre 1981, n. 553. ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(15)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

Corso dei cambi del 31 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1200,05	1200,05	1200 —	1200,05	1208,25	—	1199,95	1200,05	1200,05	1200,05
Dollaro canadese	1011 —	1011 —	1013 —	1011 —	1020,80	—	1005 —	1011 —	1011 —	1011 —
Marco germanico	532,08	532,08	532,75	532,08	532,85	—	532,05	532,08	532,08	532,10
Fiorino olandese	486,50	486,50	485,50	486,50	484,75	—	486,71	486,50	486,50	486,50
Franco belga	31,161	31,161	31,30	31,161	31,43	—	31,40	31,161	31,161	31,15
Franco francese	209,85	209,85	210,50	209,85	210,77	—	209,50	209,85	209,85	209,85
Lira sterlina	2289 —	2289 —	2293 —	2289 —	2295,65	—	2288 —	2289 —	2289 —	2289 —
Lira irlandese	1893 —	1893 —	1893 —	1893 —	1900 —	—	1893 —	1893 —	1893 —	—
Corona danese	163,40	163,40	163,90	163,40	163,88	—	165 —	163,40	163,40	163,40
Corona norvegese	206,04	206,04	206,90	206,04	206,73	—	207,02	206,04	206,04	206,05
Corona svedese	216,50	216,50	216,80	216,50	216,95	—	216 —	216,50	216,50	216,50
Franco svizzero	670 —	670 —	668 —	670 —	669 —	—	666 —	670 —	670 —	670 —
Scellino austriaco	75,89	75,89	76,10	75,89	76,06	—	75,50	75,89	75,89	75,90
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,45	18,80	18,43	—	19,60	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,51	12,51	12,36	12,51	12,38	—	12,43	12,51	12,51	12,51
Yen giapponese	5,454	5,454	5,49	5,454	5,50	—	5,5120	5,454	5,454	5,45
E.C.U.	1301,25	1301,25	—	1301,25	—	—	1301,25	1301,25	1301,25	—

Media dei titoli del 31 dicembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,800
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,650
» 5,50 % » » 1968-83	87,250
» 5,50 % » » 1969-84	83,925
» 6 % » » 1970-85	78,450
» 6 % » » 1971-86	72,125
» 6 % » » 1972-87	70,350
» 9 % » » 1975-90	72,700
» 9 % » » 1976-91	71,400
» 10 % » » 1977-92	77,825
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,750
» » » » 1- 3-1980/82	99,175
» » » » 1- 5-1979/82	99,150
» » » » 1- 5-1980/82	99,200
» » » » 1- 6-1980/82	99,125
» » » » 1- 7-1979/82	99,250
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,450
» » » » 1- 8-1980/82	98,700
» » » » 1-10-1979/82	98,725
» » » » 1-10-1980/82	98,950
» » » » 1-12-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	99,425
» » » » 1-10-1980/83	98,350
» » » » 1- 3-1981/84	98,425
» » » » 1- 4-1981/84	98,725
» » » » 1- 6-1981/84	98,575
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,560
» » » 12 % 1- 4-1982	97,775
» » » 15 % 1- 1-1983	96,125
» » » 18 % 1- 7-1983	98,925
» » » 12 % 1-10-1983	87,525
» » » 12 % 1- 1-1984	85,625
» » » 12 % 1- 4-1984	85,350
» » » 12 % 1-10-1984	83,575
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1200 —
Dollaro canadese	1008 —
Marco germanico	532,065
Fiorino olandese	486,605
Franco belga	31,282
Franco francese	209,675
Lira sterlina	2288,50
Lira irlandese	1893 —
Corona danese	164,20
Corona norvegese	206,53
Corona svedese	216,25
Franco svizzero	668 —
Scellino austriaco	75,695
Escudo portoghese	19,20
Peseta spagnola	12,47
Yen giapponese	5,483
E.C.U.	1301,25

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 1

Corso dei cambi del 4 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1193,050	1193,050	—	1193,050	1193 —	1193,10	1192,950	1193,050	1193,050	1193,05
Dollaro canadese	1007,300	1007,300	—	1007,300	1004 —	1007,25	1006,800	1007,300	1007,300	1007,30
Marco germanico	534,250	534,250	—	534,250	532,50	534,20	533,850	534,250	534,250	534,25
Fiorino olandese	486,940	486,940	—	486,940	485,50	486,95	486,700	486,940	486,940	486,95
Franco belga	31,354	31,354	—	31,354	31,31	31,34	31,360	31,354	31,354	31,35
Franco francese	211 —	211 —	—	211 —	210,40	211 —	210,800	211 —	211 —	211 —
Lira sterlina	2306,800	2306,800	—	2306,800	2300 —	2306,75	2305,400	2306,800	2306,800	2306,80
Lira irlandese	1897 —	1897 —	—	1897 —	1894 —	—	1902,500	1897 —	1897 —	—
Corona danese	163,850	163,850	—	163,850	163,25	163,80	163,850	163,850	163,850	163,85
Corona norvegese	206,630	206,630	—	206,630	206,15	206,60	206,750	206,630	206,630	207,65
Corona svedese	216,850	216,850	—	216,850	216,20	216,80	216,900	216,850	216,850	216,85
Franco svizzero	668,280	668,280	—	668,280	666,10	668,30	667,600	668,280	668,280	668,30
Scellino austriaco	76,320	76,320	—	76,320	76 —	76,30	76,380	76,320	76,320	76,30
Escudo portoghese	18,350	18,350	—	18,350	18,40	18,35	18,400	18,350	18,350	18,35
Peseta spagnola	12,433	12,433	—	12,433	12,35	12,40	12,435	12,433	12,433	12,43
Yen giapponese	5,486	5,486	—	5,486	5,47	5,46	5,476	5,486	5,486	5,48
E.C.U.	1306,180	1306,180	—	1306,180	—	—	1306,180	1306,180	1306,180	—

Media dei titoli del 4 gennaio 1982

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	36,925
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,525
» 5,50 % » » 1968-83	86,600
» 5,50 % » » 1969-84	82,125
» 6 % » » 1970-85	76,675
» 6 % » » 1971-86	70,625
» 6 % » » 1972-87	68,725
» 9 % » » 1975-90	70,950
» 9 % » » 1976-91	69,650
» 10 % » » 1977-92	77,450
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	70,625
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,275
» » » » 1- 5-1979/82	99,200
» » » » 1- 5-1980/82	99,225
» » » » 1- 6-1980/82	99,150
» » » » 1- 7-1979/82	99,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,450
» » » » 1- 8-1980/82	98,975
» » » » 1-10-1979/82	98,750
» » » » 1-10-1980/82	98,675
» » » » 1-12-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	99,450
» » » » 1-10-1980/83	98,500
» » » » 1- 3-1981/84	98,400
» » » » 1- 4-1981/84	98,800
» » » » 1- 6-1981/84	98,675
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	96,250
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	97,900
» » » 15 % 1- 1-1983	96,300
» » » 18 % 1- 7-1983	99,175
» » » 12 % 1-10-1983	87,625
» » » 12 % 1- 1-1984	86,025
» » » 12 % 1- 4-1984	85,350
» » » 12 % 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 gennaio 1982

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1193 —
Dollaro canadese	1007,050
Marco germanico	534,050
Fiorino olandese	486,820
Franco belga	31,357
Franco francese	210,900
Lira sterlina	2306,100
Lira irlandese	1899,750
Corona danese	163,850
Corona norvegese	206,690
Corona svedese	216,875
Franco svizzero	667,940
Scellino austriaco	76,350
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	12,434
Yen giapponese	5,481
E.C.U.	1306,180

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto industriale.

UNIVERSITA' DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

neuropatologia e psicopatologia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7487)

REGIONE LOMBARDIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ispra, Luino, Brescia, Chiari, Menaggio e Ponte di Legno

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 29 settembre 1981, n. 10870: comune di Ispra (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 marzo 1980, n. 32);

deliberazione 29 settembre 1981, n. 10872: comune di Luino (Varese) (variante adottata con deliberazione consiliare 21 maggio 1976, n. 78);

deliberazione 29 settembre 1981, n. 10873: comune di Brescia (variante adottata con deliberazione consiliare 11 febbraio 1980, n. 154);

deliberazione 6 ottobre 1981, n. 11014: comune di Chiari (variante adottata con deliberazioni consiliari 6 febbraio 1980, n. 27 e 22 aprile 1980, n. 66);

deliberazione 6 ottobre 1981, n. 11015: comune di Menaggio (variante adottata con deliberazione consiliare 14 febbraio 1978, n. 20);

deliberazione 13 ottobre 1981, n. 11155: comune di Ponte di Legno (variante adottata con deliberazione consiliare 22 febbraio 1980, n. 20).

(7389)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'ispettorato del lavoro, da destinare nella Lombardia e nel Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 31 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1981, registro n. 9, foglio n. 86, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di consigliere in prova, ruolo ispettorato del lavoro da destinare nella Lombardia e nel Veneto, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1980.

(7427)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di consigliere, nel ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare nel Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 31 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 5, foglio n. 168, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tre posti di consigliere in prova, ruolo dell'ispettorato del lavoro, da destinare nel Piemonte, indetto con decreto ministeriale 22 maggio 1979.

(7428)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nel Piemonte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario del 31 dicembre 1981 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 10 dell'ottobre 1981, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'1 settembre 1981, registro n. 8, foglio n. 357, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova, ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare nel Piemonte indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(7429)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 2 del 4 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale generale regionale «Vittorio Emanuele II», in Catania: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ottanta posti di infermiere-infermieri professionali.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 25 - Presidio ospedaliero «Istituti Ospitalieri di Verona»: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a vari posti.

Ospedale generale regionale «Vittorio Emanuele II», in Catania: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico di circolazione extra corporea.

Automobile club d'Italia: Concorso, per esami, a tre posti di assistente nel ruolo tecnico.

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1981, n. **29.**

Istituzione del difensore civico.

(*Pubbblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110 *del* 20 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio del difensore civico.

Le modalità di nomina del difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono regolati dalla presente legge.

Art. 2.

Il difensore civico ha il compito di eseguire indagini sull'operato degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici regionali e di tutte le amministrazioni pubbliche in qualsiasi modo dipendenti dalla Regione, al fine di rilevarne eventuali irregolarità o ritardi e di suggerire mezzi e rimedi per la loro eliminazione.

In particolare spetta al difensore civico il potere di seguire, a tutela dei singoli cittadini, degli enti e delle formazioni sociali che vi hanno interesse e ne facciano richiesta, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso gli uffici di cui al precedente primo comma.

Se nel corso dello svolgimento di tale attività il difensore civico rilevi che pratiche simili di altri soggetti si trovino in identica posizione, opera anche per queste ultime.

In ogni caso segnala agli organi statutari della Regione le irregolarità e le disfunzioni riscontrate.

Art. 3.

Il difensore civico è eletto dal consiglio regionale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea, e nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti alla quarta votazione.

Qualora nella votazione successiva risulti parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più anziano di età.

In sede di prima istituzione dell'ufficio il consiglio regionale è convocato per procedere alla elezione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il difensore civico dura in carica cinque anni con possibilità di rielezione e può essere revocato dal consiglio regionale, con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'art. 3, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Il difensore civico esercita le sue funzioni anche per i periodi di vacanza o di scioglimento del consiglio regionale e rimane in carica, anche dopo la scadenza del quinquennio, fino all'elezione del successore.

Art. 5.

All'ufficio di difensore civico deve essere eletta persona in possesso di laurea in giurisprudenza e che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra la massima garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

Art. 6.

Non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:

1) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

3) gli amministratori di enti pubblici o a partecipazione pubblica.

L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione e con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura.

Il sopravvenire di una causa in incompatibilità comporta decadenza dall'incarico, che è dichiarata dal consiglio regionale.

Art. 7.

Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza da ogni organo o ufficio della Regione.

Ha diritto di accedere agli atti di ufficio concernenti le questioni sottoposte a sua indagine.

I funzionari della Regione e delle altre amministrazioni in qualsiasi modo da essa dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili per lo svolgimento del suo compito.

Art. 8.

Al difensore civico spetta una indennità pari allo stipendio base iniziale corrisposto al direttore generale dei Ministeri aumentata di una somma pari all'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 9.

Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione e agli organi statutari della Regione di cui al precedente art. 2, invia all'esame del consiglio regionale una relazione annuale sulle indagini espletate, sui risultati di esse e sui rimedi segnalati.

Invia anche relazioni:

a) all'organo o ufficio il cui operato è stato oggetto dell'indagine;

b) ove occorra, all'autorità giudiziaria.

Art. 10.

L'ufficio del difensore civico ha sede presso il consiglio regionale ed è dotato di una segreteria composta, con riferimento alla tabella *C* della legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, da:

un dipendente regionale di ruolo del livello VIII;
due dipendenti regionali di ruolo del livello VII;
un dipendente regionale di ruolo del livello V;
un dipendente regionale di ruolo del livello IV.

All'assegnazione del personale della segreteria dell'ufficio del difensore civico provvede la giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 11.

Il ricorso al difensore civico non esclude, per i cittadini interessati, la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei ricorsi amministrativi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1971, n. 1199, se competenti; non esclude nè limita in alcun modo il diritto di tutti i cittadini di adire, nei confronti dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni da essa in qualsiasi modo dipendenti, gli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Art. 12.

Per il finanziamento degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni del difensore civico è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 20 milioni; per ciascuno degli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma precedente si provvede:

a) per l'anno 1981, mediante riduzione, per l'importo di lire 20 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa, del cap. 5200101 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine »;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte dei finanziamenti spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

Al pagamento delle spese di cui al primo comma del presente articolo si provvede:

a) per l'anno 1981, con i fondi a carico del cap. 1860101 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, - rubrica 1, settore 8, sub-settore 6, programma 0, « Difensore civico », con la denominazione « Competenze ed indennità accessorie da corrispondersi al difensore civico », con la dotazione di competenza e di cassa di lire 20 milioni;

b) per gli anni successivi, con i fondi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione .E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 14 ottobre 1981

MASSI

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1981, n. **30**.

Attuazione del diritto allo studio nelle università aventi sede nella regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 110) *del* 20 *ottobre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Marche, al fine di permettere a tutti i cittadini il raggiungimento dei più alti gradi degli studi, rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso agli studi universitari a coloro che, pur capaci e meritevoli, si trovino in disagiate condizioni economiche e sociali.

L'attuazione del diritto allo studio avviene in conformità con gli obiettivi del programma di sviluppo regionale e della programmazione nazionale, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali e in raccordo tra studi universitari e mercato del lavoro.

La Regione collabora con le università e gli istituti di istruzione superiore per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali attribuite dagli articoli 117 e 33 della Costituzione.

Art. 2.
Tipologia degli interventi

Il diritto allo studio nell'ambito universitario si attua attraverso l'utilizzazione delle strutture e dei servizi esistenti sul territorio, mediante i seguenti interventi:

a) erogazione di assegni di studio in servizi e in denaro;

b) servizi di mensa;

c) istituzione e gestione di strutture abitative o realizzazione di servizi di vitto e alloggio in strutture idonee;

d) erogazione di borse di studio e di premi di incoraggiamento;

e) servizi di trasporto;

f) utilizzazione del servizio sanitario;

g) servizi di orientamento agli studi e di informazione sugli sbocchi professionali;

h) servizi editoriali e librari;

i) servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi;

l) ogni altro servizio utile a favorire l'attuazione del diritto allo studio.

I servizi possono essere realizzati anche mediante convenzioni con altri soggetti.

I servizi del diritto allo studio sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione superiore in armonia con il calendario accademico.

Art. 3.
Destinatari degli interventi

Dei servizi di carattere collettivo di cui alla presente legge possono fruire gli studenti iscritti a corsi universitari, post-universitari e, previa convenzione con il rispettivo ERSU, gli iscritti a istituti di istruzione superiore ubicati nel territorio regionale.

L'accesso ai servizi, di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo, avviene mediante concorso, in modo da garantirne l'erogazione ai soggetti capaci e meritevoli, che siano privi di mezzi propri sufficienti.

Gli utenti concorrono di norma agli oneri dei servizi in relazione alle rispettive fasce di reddito.

Fino all'entrata in vigore della legge quadro di attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti di nazionalità straniera usufruiscono dei servizi e delle provvidenze di cui alla presente legge nei limiti stabiliti dalle norme dello Stato attualmente in vigore.

Art. 4.
Istituzione degli enti regionali per il diritto allo studio universitario

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 è istituito entro il 1° novembre 1981 presso ogni università con sede nelle Marche un Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU).

L'ente ha personalità giuridica e il suo funzionamento è regolato dalla presente legge, nonché da uno statuto e da regolamenti che sono deliberati a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione.

L'ente, in collaborazione con le università e con gli istituti d'istruzione superiore, esercita le funzioni a esso attribuite dalla presente legge nel quadro della programmazione regionale e delle direttive impartite dalla Regione.

Art. 5.
Organi degli ERSU

Organi dell'ERSU sono:

1) il presidente;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6.
Composizione dei consigli di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ERSU è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da:

a) tre rappresentanti del comune ove ha sede l'università eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due terzi, garantendo che almeno uno sia espresso dalle minoranze. Qualora funzionino facoltà in comuni diversi dalla sede universitaria uno dei tre rappresentanti è eletto dal consiglio comunale sede della facoltà distaccata e gli altri dal consiglio comunale del luogo ove ha sede l'università; in tal caso il voto è limitato a uno;

b) un rappresentante dell'associazione intercomunale o della comunità montana nel cui territorio ha sede l'università;

c) quattro rappresentanti dei docenti;

d) quattro rappresentanti degli studenti, che siano in corso di laurea;

e) un rappresentante del personale assegnato all'ERSU.

I rappresentanti di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma sono eletti secondo le norme statali vigenti per l'elezione dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'università e in contestuale turno elettorale.

Il consiglio di amministrazione dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione della rispettiva università e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio.

Al presidente, ai consiglieri e ai revisori dei conti spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità, le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19.

Il direttore dell'ente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con funzioni di segretario.

Art. 7.
Competente del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione compete la gestione del rispettivo ente e, in particolare:

a) l'elezione, nella sua prima seduta, a maggioranza di due terzi dei componenti e con votazioni separate e successive, del presidente e del vice presidente. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Il rappresentante del personale dell'ente non può essere eletto presidente o vice presidente;

b) l'adozione degli atti sottoposti all'approvazione o alla autorizzazione della Regione ai sensi del successivo art. 14;

c) l'amministrazione del patrimonio dell'ente;

d) ogni altra attribuzione dell'ente non di competenza del presidente.

Art. 8.
Funzionamento dei consigli di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta ogni quatro mesi e ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità; in via straordinaria, su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri o del presidente del collegio dei revisori dei conti, previa conforme deliberazione del collegio stesso.

Il presidente della giunta regionale può richiedere la convocazione del consiglio d'amministrazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora raccolgano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9.
Presidente dell'ente

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno;

c) compie gli atti necessari all'attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione;

d) provvede, mediante decreti, all'ordinaria amministrazione, sentito il direttore;

e) in caso d'urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione di quelli di cui all'art. 14, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima adunanza consiliare, da convocare entro i successivi quindici giorni.

Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza o impedimento. Della sostituzione viene data comunicazione alla giunta regionale.

Art. 10.
Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è costituito con decreto del presidente della giunta regionale; dura in carica cinque anni e comunque fino alla nomina del nuovo collegio dei revisori.

Esso è composto da:

a) il presidente e due membri effettivi eletti dal consiglio regionale con votazioni separate e, per ciò che concerne i membri effettivi, con voto limitato a uno;

b) due membri supplenti eletti con la procedura di cui sopra.

Il collegio dei revisori dei conti:

1) esamina i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le relazioni che li accompagnano;

2) controlla la gestione amministrativa e finanziaria dell'ente;

3) elabora una relazione annuale sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente, da trasmettere alla giunta regionale e al presidente dell'ente per le eventuali controdeduzioni.

Il collegio dei revisori dei conti si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta ogni tre mesi e i relativi verbali, con le eventuali controdeduzioni del presidente dell'ente e del consiglio di amministrazione, sono trasmesse alla giunta regionale.

Il presidente del collegio può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione aventi a oggetto i bilanci preventivi, i conti consuntivi e la gestione finanziaria e amministrativa dell'ente.

Art. 11.
Direttore dell'ente

Il direttore dell'ERSU è nominato dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Esso viene scelto tra il personale di ruolo assegnato all'ente o della Regione appartenente al livello ottavo ed in possesso di comprovati requisiti tecnico-professionali.

L'incarico del direttore può essere revocato con le stesse modalità previste per la nomina.

Ai direttori degli enti, per la durata dell'incarico, spetta il trattamento economico previsto dalla legge regionale a favore dei coordinatori.

Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e ne firma i verbali.

Firma altresì ed è responsabile della legittimità dei contratti e degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario eventualmente preposto alla ragioneria, che ne risponde in solido.

Il direttore dirige il personale e sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi coordinandoli anche mediante periodiche riunioni dei rispettivi responsabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti dell'ente.

Art. 12.
Programmazione regionale

Il consiglio regionale approva entro il mese di marzo di ogni anno il programma degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico successivo, che è proposto dalla giunta previo parere della commissione di cui all'art. 13.

Il programma annuale, in coerenza con il bilancio pluriennale e con le previsioni del programma regionale di sviluppo, assicura l'omogeneizzazione delle prestazioni delle tariffe e delle condizioni per l'accesso ai servizi in tutto il territorio regionale.

Il programma contiene:

a) l'indicazione degli obiettivi da realizzarsi in via prioritaria;

b) la determinazione dei finanziamenti globali per ciascun ERSU;

c) la determinazione dei finanziamenti per gli investimenti da attribuire agli ERSU in relazione alle loro specifiche richieste;

d) la determinazione dell'importo dell'assegno di studio;

e) le fasce di reddito in base alle quali è consentita la partecipazione al concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio nonché la partecipazione alle spese del servizio mensa di cui al secondo comma dell'art. 25 e del servizio abitativo di cui all'art. 26.

Per far fronte ad esigenze sopraggiunte nell'attuazione del programma, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare interventi suppletivi relativi all'anno accademico in corso. La giunta regionale può erogare acconti sui finanziamenti regionali destinati agli interventi previsti dalla presente legge per un ammontare complessivo non superiore alla metà della somma già assegnata per ciascun ERSU nell'anno accademico precedente.

Art. 13.
Commissione regionale per il diritto allo studio universitario

E' istituita la commissione regionale per il diritto allo studio universitario composta da:

il presidente della giunta regionale o l'assessore da lui delegato, che la presiede;

il presidente della competente commissione consiliare, o suo delegato;

i rettori, o loro delegati, delle università o degli istituti di istruzione superiore aventi sede nel territorio della regione Marche;

i presidenti degli ERSU;

i sindaci, o loro delegati, dei comuni sede di università;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

un rappresentante degli studenti per ogni ERSU, designato dalla componente studentesca del consiglio di amministrazione dell'ERSU stesso.

Alle riunioni della commissione partecipa un funzionario della Regione, designato dalla giunta regionale, che svolge le funzioni di segretario.

Alle riunioni della commissione regionale partecipano i direttori degli ERSU, con voto consultivo.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica tre anni; nel caso che un membro cessi dall'incarico si provvede alla sua sostituzione fino alla scadenza della commissione.

La commissione:

a) esprime alla giunta regionale parere preventivo sul programma di cui al primo comma dell'art. 12;

b) esprime pareri sulle deliberazioni degli ERSU di cui ai punti 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 14;

c) promuove iniziative per lo sviluppo e il miglioramento degli interventi e per il coordinamento o l'integrazione di tutta l'attività prevista dalla presente legge.

Ai componenti della commissione non consiglieri regionali spettano, nella stessa misura e con le stesse modalità, le indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 aprile 1980, n. 19.

Art. 14.

Controllo sull'attività

Sono sottoposte alla approvazione della giunta regionale, che provvede entro quaranta giorni dal ricevimento, le deliberazioni degli ERSU concernenti:

1) gli statuti e i regolamenti inerenti il funzionamento dei servizi, il personale, la gestione contabile e finanziaria;

2) i bilanci di previsione e i conti consuntivi;

3) le tariffe dei servizi.

Le altre deliberazioni vengono inviate alla giunta regionale entro sette giorni dalla loro adozione e diventano esecutive se la giunta non le annulla entro venti giorni dalla data del ricevimento.

L'esecutività delle deliberazioni è sospesa se nei suddetti termini siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

La deliberazione può essere riproposta dall'ente con le procedure di cui al comma precedente.

Nei casi di comprovata e motivata urgenza il consiglio di amministrazione può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle di cui al primo comma del presente articolo. Tali deliberazioni sono immediatamente efficaci e sono inviate entro tre giorni dalla loro adozione alla giunta regionale che può annullarle entro dieci giorni dalla data di ricevimento.

La procedura di cui al precedente comma è obbligatoria per la ratifica dei provvedimenti adottati dal presidente in via d'urgenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione fatti salvi gli eventuali controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle delibere assunte dalla giunta regionale.

Compete altresì alla giunta regionale esercitare le funzioni inerenti l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità e legati, alle rinunce e transazioni che superino il valore di L 50.000.000.

Art. 15

Vigilanza

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli ERSU, ai sensi dell'art. 25 dello statuto.

Nell'esercizio del potere di vigilanza il presidente della giunta regionale, sentita la medesima, può:

disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli ERSU;

provvedere, previa diffida agli organi dell'ente e sentita la commissione consiliare competente, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adeguamento;

sciogliere il consiglio di amministrazione degli enti, sulla base di conforme deliberazione del consiglio regionale, per gravi violazioni di leggi e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente.

Con la procedura di cui sopra il presidente della giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

Art. 16.

Soppressione delle opere universitarie e trasferimento dei beni

Le funzioni già spettanti alle opere delle università delle Marche ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate in base alle disposizioni previste dalla presente legge.

Le opere delle università di cui al primo comma sono disciolte e cessano dalle loro funzioni a decorrere dal 1° novembre 1981.

I consigli di amministrazione delle opere soppresse restano in carica fino alla nomina dei consigli di amministrazione dei rispettivi ERSU.

Gli ERSU subentrano nella proprietà dei beni mobili ed immobili e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi delle opere di cui al primo comma sulla base delle risultanze dell'accertamento condotto dalla commissione di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 642.

Art. 17.

Inquadramento del personale

Il personale appartenente ai ruoli delle opere universitarie delle università delle Marche è trasferito alla Regione con effetto dal 1° novembre 1979, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e del settimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, così come modificato dalla legge di conversione n. 642 del 21 dicembre 1979, ed è assegnato alle dipendenze funzionali dei rispettivi ERSU.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma è effettuato, con decorrenza dal 1° febbraio 1981, dalla giunta regionale sulla base dei criteri e con le modalità stabilite da apposita legge regionale. Con la stessa legge viene determinato il numero complessivo delle unità di cui è aumentato il contingente globale del ruolo unico del personale regionale.

Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, il personale delle opere universitarie delle Marche gode del trattamento economico e giuridico del corrispondente personale non docente delle università.

I provvedimenti relativi al personale sono adottati dai rispettivi consigli di amministrazione degli ERSU.

L'organizzazione amministrativa degli ERSU è approvata con legge regionale sulla base delle proposte formulate dai rispettivi consigli di amministrazione entro sei mesi dal loro insediamento.

Art. 18.

Bilancio e conti consuntivi

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ERSU sono approvati dai consigli di amministrazione rispettivamente entro il 30 giugno di ogni anno ed entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo di ciascuno degli ERSU, comprendente il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio, viene presentato, unitamente a una relazione sull'andamento della gestione dell'ente, alla giunta regionale entro il 1° marzo dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

I bilanci preventivi ed i conti consuntivi degli ERSU sono allegati rispettivamente al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Regione.

I bilanci preventivi e i conti consuntivi sono redatti in conformità alle norme regionali relative agli enti dipendenti della Regione.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° novembre di ogni anno al 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 19.

Mezzi finanziari

Gli ERSU dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

a) finanziamento della Regione per il funzionamento generale e per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 2 della presente legge;

b) tasse e contributi di cui all'art. 20 della presente legge;

c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali, nonché delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) donazioni, eredità e legati.

Art. 20.

Tasse e contributi

I proventi di natura tributaria a favore della Regione, previsti da disposizioni di legge e costituiti dalle tasse di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono versati dalle università e dagli istituti superiori direttamente al tesoriere dell'ERSU.

Le tasse di cui all'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono versate direttamente da parte dei singoli contribuenti al tesoriere dell'ERSU.

Art. 21.

Patrimonio

Gli ERSU hanno un proprio patrimonio, destinato al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, costituito dalle elargizioni di enti e privati per gli scopi istituzionali degli enti, nonché dai beni mobili ed immobili che per acquisti, eredità, legati e donazioni vengano in loro proprietà.

La Regione intesta agli ERSU i beni ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Fino all'entrata in vigore della legge-quadro sul diritto allo studio, i beni di cui all'undicesimo e dodicesimo comma dello art. 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 642, sono messi a disposizione degli ERSU.

Su proposta della commissione di cui all'art. 13, la giunta regionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può concedere in comodato agli ERSU altri beni immobili e attrezzature per una migliore realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 22.

Finanziamento

La legge regionale di approvazione del bilancio determina, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, per ciascun anno, l'entità dello stanziamento da destinare agli ERSU e agli istituti di istruzione superiore per il funzionamento, per l'attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei servizi previsti dalla presente legge.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è istituito un apposito capitolo con la denominazione « Spese e contributi per l'attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione » nel quale saranno iscritte le assegnazioni statali attribuite ai sensi dell'art. 1 — tredicesimo e quattordicesimo comma — del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 642, e gli eventuali apporti regionali aggiuntivi.

Per l'anno 1981 la denominazione del cap. 4236101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio è modificata e assume quella prevista dal precedente comma.

Art. 23.

Assegno di studio in servizi o in denaro

L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente a un solo corso di laurea. Esso è incompatibile con qualunque reddito derivante da attività lavorativa o di altro genere, proprio o del nucleo familiare, che superi il reddito annualmente previsto come condizione per la concessione dell'assegno, e non è cumulabile con altri assegni e borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Sulla base del piano di cui all'art. 12, il consiglio di amministrazione dell'ERSU determina annualmente:

a) il numero degli assegni in servizi valutato al costo reale e le modalità di erogazione;

b) la quota di risorse da destinare agli assegni in denaro e le modalità di erogazione.

Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel comune ove ha sede la facoltà universitaria o l'istituto superiore cui sono iscritti, o in località dalla quale si possa raggiungere quotidianamente, e in tempo utili per la frequenza, con mezzi pubblici la sede medesima, l'ammontare dell'assegno di studio non può essere superiore al cinquanta per cento di quello previsto per gli altri studenti.

I bandi del concorso di cui al primo comma sono annuali.

Sono ammessi al concorso gli studenti il cui reddito familiare è compreso nella fascia più bassa tra quelle previste all'art. 12.

Per partecipare al concorso di cui al precedente comma gli studenti devono altresì possedere, oltre ai requisiti di reddito di cui al precedente comma, anche il seguente requisito di merito: per gli studenti degli anni successivi al primo anno, il superamento di un numero di esami, arrotondato per difetto, pari a due terzi di quello previsto dal piano di studi prescelto e approvato dal consiglio di facoltà.

A parità di merito l'assegno è conferito allo studente con la media più alta.

L'assegno di studio viene confermato fino all'ultimo anno di corso, sempreché permangano immutati entro il 30 settembre di ciascun anno i requisiti di reddito e di merito di cui al quinto e sesto comma.

L'assegno di studio è normalmente erogato mediante corresponsione gratuita dei servizi di cui agli articoli 25, 26 e 27 e può essere convertito in denaro ad esplicita richiesta del beneficiario. L'erogazione dell'assegno di studio in denaro è subordinata all'esaurimento delle possibilità di erogazione dell'assegno in servizi.

Per i beneficiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, l'assegno può essere erogato anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali anche se tale assegno dovesse superare l'importo ordinario.

Gli ERSU garantiscono per gli studenti di cui al comma precedente il graduale superamento delle barriere architettoniche e di ogni altro ostacolo per il loro concreto accesso agli studi e ai servizi.

Le modalità di erogazione dell'assegno di studio, in servizi e in denaro, sono stabilite mediante apposito regolamento del consiglio di amministrazione dell'ERSU.

Art. 24.

Fasce di reddito

Il consiglio di amministrazione dell'ERSU determina annualmente le tariffe dei servizi sulla base delle fasce di reddito di cui all'art. 12.

Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da tutti i componenti il nucleo familiare in cui è inserito l'interessato ed è comprovato con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

L'ERSU si avvale della facoltà di cui al settimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766.

Allo studente che abbia dichiarato il falso o presentato una dichiarazione non corrispondente al vero viene immediatamente revocata la concessione del servizio dal quale rimarrà escluso per tutto il corso successivo degli studi, salva l'adozione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari e la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.

Art. 25.

Mense universitarie

Sono istituite mense per gli studenti universitari e di istituti superiori nelle sedi ove si svolgono attività universitarie. Il servizio è gestito dall'ERSU direttamente o mediante convenzioni con enti o privati.

La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata sulla base dei criteri di cui all'art. 24.

Il personale docente e non docente degli atenei può usufruire della mensa a prezzo di costo reale del servizio.

Alle mense universitarie possono accedere, alle medesime condizioni di cui al secondo comma, gli studenti di altre università o istituti superiori con i quali gli ERSU abbiano stipulato convenzioni.

Art. 26.

Servizio abitativo

Al fine di assicurare la residenzialità, gli ERSU istituiscono e gestiscono per gli studenti strutture abitative in forme di residenze o di collegi universitari e, in caso di insufficienza di strutture proprie, stipulano convenzioni con enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.

L'ammissione alle strutture destinate al servizio abitativo è riservata in via prioritaria agli studenti vincitori del concorso per l'attribuzione dell'assegno di studio.

L'utilizzazione delle strutture abitative non attribuite ai sensi del precedente comma avviene per concorso annuale per titoli, che valutino le condizioni socio-economiche delle famiglie di appartenenza degli interessati. Le modalità del concorso sono determinate dal consiglio di amministrazione dell'ERSU nel rispetto dei seguenti principi.

Possono partecipare al concorso di cui al precedente comma gli studenti iscritti alle università o agli istituti superiori, fino al compimento del corso legale di laurea, di diploma o di specializzazione, purché in possesso dei requisiti di merito scolastico di cui al sesto comma dell'art. 23. Almeno un quarto dei posti è riservato a studenti iscritti al primo anno di corso.

Per la conferma nel posto nelle strutture abitative si applica il disposto dei commi settimo e ottavo dell'art. 23.

Presso le strutture destinate al servizio abitativo, ove lo consentano le condizioni delle stesse, sono resi disponibili spazi per servizi collettivi interni quali biblioteche, sale di riunioni, di ricreazione e di mensa.

Le tariffe per la fruizione del servizio abitativo sono stabilite ai sensi dell'art. 24.

La vita comunitaria nelle strutture destinate al servizio abitativo è disciplinata da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'ERSU, mediante il quale è assicurata la partecipazione degli utenti all'organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive interne.

Art. 27.
Servizi di agevolazione dei trasporti

Gli ERSU concordano coi servizi di pubblico trasporto o in concessione le tariffe preferenziali per gli studenti universitari, qualora non siano già previste da norme statali, regionali o locali e concedono documenti di viaggio gratuiti agli studenti che appartengono alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, anche per l'eventuale accompagnatore.

Art. 28.
Borse di studio e premi di incoraggiamento

L'ERSU può istituire borse di studio annuali, da attribuire per concorso, a favore degli studenti che, pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.

Il conseguimento della borsa di studio di cui al precedente comma non dà diritto alla sua ripetizione negli anni successivi ed il relativo importo non può superare la metà di quello previsto per l'assegno di studio.

Possono altresì essere concesse per concorso borse di studio per la frequenza, anche all'estero, a corsi di specializzazione in materia di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento agli obiettivi del programma di sviluppo regionale di cui al secondo comma dell'art. 1.

Art. 29.
Servizio sanitario e di medicina preventiva

La dimora per motivi di studio fuori dall'abituale residenza dà diritto ad accedere ai servizi di assistenza e di medicina preventiva dell'unità sanitaria locale nella cui zona è ubicato l'ateneo ai sensi del quarto comma dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Gli studenti stranieri fruiscono dell'assistenza sanitaria in base al disposto della lettera *a*) dell'art. 6 della legge n. 833/1978.

Per la realizzazione dei fini di cui al primo e secondo comma del presente articolo, gli ERSU stipulano apposite convenzioni con le rispettive unità sanitarie locali.

Art. 30.
Servizio di consulenza e orientamento agli studi

Il servizio di consulenza e orientamento agli studi ha il compito di fornire una adeguata conoscenza delle attività universitarie, nonché di indirizzare gli studenti, compresi quelli dell'ultima classe della scuola media superiore, nella programmazione degli studi in relazione sia alle loro aspirazioni culturali e professionali che alle prospettive occupazionali.

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma, l'ERSU si avvale della collaborazione della Regione e dell'università, utilizzando le rilevazioni statistiche sull'andamento del mercato del lavoro e sulle prospettive professionali.

Art. 31.
Servizi editoriali e librari

Gli ERSU possono promuovere e gestire un servizio librario al fine di provvedere alla produzione e alla diffusione di materiale didattico e scientifico ad uso degli studenti universitari, senza scopo di lucro.

Il servizio di cui al precedente comma può essere gestito in forma cooperativa dagli utenti; in tal caso il consiglio di amministrazione dell'ERSU esercita sulle cooperative le funzioni di controllo e di vigilanza.

Art. 32.
Servizi culturali, ricreativi, turistici e sportivi

L'ERSU istituisce il servizio per le attività culturali ricreative, turistiche e sportive per promuovere, attraverso l'associazionismo studentesco, in collaborazione con le università, la Regione, gli enti locali e le organizzazioni di settore, iniziative culturali e sportive tra gli studenti universitari.

Il servizio:

1) favorisce dibattiti, conferenze, seminari e spettacoli e può contribuire all'attuazione di iniziative culturali promosse dagli studenti;

2) favorisce l'istituzione di posti di ritrovo per studenti dotandoli, nei limiti delle possibilità, di strumenti ricreativi e di informazione, compresi quelli audiotelevisivi;

3) favorisce l'accesso degli studenti agli impianti sportivi universitari e a quelli gestiti dagli enti locali;

4) promuove l'organizzazione di corsi preparatori e di perfezionamento nelle varie discipline, nonché l'organizzazione di attività sportive e agonistiche;

5) promuove forme di turismo culturale per gli studenti e favorisce l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere.

Art. 33.
Esclusione dall'utilizzazione dei servizi

I consigli di amministrazione degli ERSU possono decidere la revoca del diritto all'utilizzazione dei servizi di cui alla presente legge, o di parte di essi, per gli utenti che siano incorsi in gravi sanzioni disciplinari.

La revoca è immediata e permane fino al termine degli studi qualora all'utente sia stata applicata l'esclusione temporanea dall'università con conseguente perdita della sessione di esame.

Art. 34.
Norma transitoria

Per la prima costituzione del consiglio d'amministrazione, e fino all'elezione dei nuovi organismi dell'università, valgono le seguenti disposizioni:

a) gli attuali rappresentanti dei docenti di cui all'art. 9, settimo comma del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni e integrazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, restano in carica in qualità di componenti del consiglio di amministrazione dell'ERSU;

b) i rappresentanti degli studenti vengono eletti dagli studenti facenti parte del consiglio di amministrazione dell'università riuniti in assemblea e con votazione proporzionale;

c) il rappresentante del personale è eletto dall'assemblea dei dipendenti delle opere universitarie da sciogliere, appositamente convocata dal presidente della Regione.

Art. 35.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 19 ottobre 1981

MASSI

(6826)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **51.**

Concorso della Regione all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili destinati ad alloggi e servizi di mensa per studenti universitari.

(*Pubblicata nella 2ª edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di agevolare le opere universitarie della Università degli studi d'Abruzzo nell'espletamento dei compiti istituzionali, concorre — mediante la concessione di contributi in conto capitale — all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili da destinare a comparti abitativi ed a mense per gli studenti.

Art. 2.

Il concorso della Regione è corrisposto con delibera della giunta regionale che individua, in base alle esigenze documentate delle singole opere universitarie, l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuna.

I contributi assegnati per il conseguimento delle finalità della presente legge, non possono essere in alcun caso distratti dagli scopi per i quali sono stati erogati.

Art. 3.

Le garanzie fidejussorie prestate dalla Regione in favore delle opere universitarie e relative agli stessi fini della presente legge, sono ridotte di importo corrispondente ai contributi erogati ai sensi del precedente art. 2.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1981, in L. 800.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio;

Cap. 2898 « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi »: in diminuzione . . . L. 800.000.000

Cap. 452 - di nuova istituzione nel sett. 4, tit. II, sez. VI, ctg. III, dest. progr. 2, nat. giur. 1) denominato « Interventi per acquisto e ristrutturazione di immobili destinati ad alloggi e servizi di mensa per studenti universitari: in aumento L. 800.000.000

La partita n. 1 dell'elenco n. 4, allegato al bilancio 1981, è soppressa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. **52.**

Promozione della educazione sanitaria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive.

(*Pubblicata nella 2ª edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

La regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 9, quinto comma, dello statuto, e in armonia con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, promuove l'organizzazione e lo sviluppo degli interventi relativi alla medicina dello sport e della tutela sanitaria delle attività sportive, per raggiungere gli obiettivi seguenti:

a) prevenzione e correzione delle anomalie fisico-costituzionali e organiche;

b) verifica della idoneità alla pratica delle attività motorie e sportive;

c) diffusione della educazione sanitaria relativa alla pratica delle attività motorie e sportive intese come mezzo di prevenzione e di riabilitazione di anomalie fisiche;

d) tutela e valutazione dello stato di salute degli atleti nel corso dello svolgimento delle varie attività sportive nel territorio.

Art. 2.

Destinatari

Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

1) a tutti i cittadini per la promozione della educazione sanitaria motoria e sportiva;

2) agli alunni che, nell'ambito scolastico di ogni livello e grado, svolgono attività motoria e sportiva;

3) a coloro i quali praticano o intendano praticare in forma organizzata, attività fisico-ricreative;

4) a coloro che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche.

Art. 3.

Articolazione degli interventi

L'articolazione degli interventi previsti dal precedente art. 1, spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, ai comuni, che li esercitano mediante le unità locali socio-sanitarie, in armonia con le norme dettate dalla presente legge a secondo le direttive programmatiche fissate dalla regione Abruzzo.

Gli interventi vengono effettuati nell'ambito dei servizi di prevenzione delle unità locali socio-sanitarie e si articolano in:

a) interventi di primo livello i quali sono svolti dai medici generici, scolastici e pediatri sanitari di base;

b) interventi di secondo livello, i quali sono svolti nell'ambito dei servizi di prevenzione delle unità locali socio-sanitarie e vengono effettuati da medici specialisti, e, in carenza di questi, da medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099 del 26 ottobre 1971.

Art. 4.

Interventi di primo livello

Gli interventi di primo livello comprendono in particolare:

a) gli interventi nel campo della educazione sanitaria motoria e sportiva, armonicamente raccordati con quelli di educazione alimentare ed ecologica concorrenti ai medesimi fini di prevenzione;

b) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica all'attività fisica sportiva, comunque attuata, svolta nell'ambito scolastico;

c) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità generica per i soggetti che praticano o intendano praticare, in forma organizzata, attività di carattere motorio formativo o attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo e di tempo libero e per i tecnici sportivi o gli ufficiali di gara;

d) lo svolgimento di iniziative di educazione sanitaria volte a diffondere la pratica delle attività motorie e sportive come mezzo di promozione, mantenimento e recupero della salute;

e) le vaccinazioni antitetaniche obbligatorie per lo svolgimento di attività sportive.

Le prestazioni di cui alla lettera *e*) del precedente comma, nonché le certificazioni necessarie all'esercizio delle attività sportive volte nell'ambito scolastico per gli studenti di età superiore ai quattordici anni, possono essere effettuate dai medici scolastici.

Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati dai medici e pediatri convenzionati ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dai presidi poliambulatoriali delle unità locali socio-sanitarie.

In sede di accertamento dello stato di salute e della idoneità generica di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma del presente articolo, in caso di dubbio sulla effettiva idoneità del soggetto, spetta al medico di stabilire e di richiedere gli opportuni accertamenti che saranno effettuati presso il servizio di prevenzione dell'unità locale socio-sanitaria.

Art. 5.

Interventi di secondo livello

Gli interventi di secondo livello sono effettuati dai servizi di prevenzione delle unità locali socio-sanitarie e comprendono in particolare:

a) gli accertamenti e le certificazioni di idoneità specifica per i soggetti che praticano o intendano praticare attività sportive agonistiche;

b) la consulenza nei confronti dei medici di base in ordine ai problemi della medicina sportiva;

c) la effettuazione di accertamenti psico-diagnostici e di interventi psico-terapeutici in relazione ai problemi derivanti dalle attività sportive-agonistiche;

d) l'avvio degli atleti ai servizi di cura e di riabilitazione del territorio in relazione alle specifiche esigenze;

e) l'educazione sanitaria della popolazione, volta a sviluppare la conoscenza degli aspetti medici, fisiologici, psichici e sociali delle attività sportive, e lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca;

f) il controllo anti-doping da eseguire d'intesa con le Federazioni sportive nazionali, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia.

Una o più unità locali socio-sanitarie, individuate dal piano sanitario regionale, oltre a svolgere le attività di cui al precedente comma nel proprio ambito territoriale, effettuano gli interventi particolari, che, per la loro natura e in relazione alle caratteristiche dell'utenza, non possono essere espletati a livello di singola unità locale socio-sanitaria.

Detti interventi comprendono in particolare:

a) i controlli medici e gli adempimenti relativi alla tutela sanitaria degli sportivi professionisti di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91;

b) i controlli anti-doping, d'intesa con le Federazioni sportive nazionali;

c) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico-sportivo;

d) la disposizione delle strutture e delle attrezzature dei centri di medicina dello sport esistenti e del relativo personale sanitario che richieda di continuare a prestare la propria attività nei predetti centri e che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 48 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Le funzioni in materia di controlli anti-doping attribuite, dall'art. 6 della legge n. 1099 del 26 ottobre 1971, al medico provinciale, sono svolte dal servizio di medicina del lavoro della unità locale socio-sanitaria competente per territorio.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, i servizi di prevenzione delle unità locali socio-sanitarie si avvalgono di medici specialisti in medicina dello sport e, in carenza di questi, di medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

Nelle unità locali socio-sanitarie deve essere utilizzato prioritariamente il personale proveniente dai centri ed ambulatori di medicina dello sport della Federazione medico-sportiva italiana.

Art. 6.

Accertamenti e controlli sanitari

Il consiglio regionale, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, previa intesa con il C.O.N.I. e sulla base dei criteri tecnici generali adottati con decreto del Ministero della sanità, definisce la disciplina degli accertamenti e controlli relativi alle attività sportive agonistiche ai sensi e per i fini della presente legge, ivi compresi le caratteristiche tecniche e metodologiche degli accertamenti, la loro periodicità e i modelli di certificazione.

Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al precedente comma, gli accertamenti di idoneità generica e specifica alle attività sportive agonistiche e i controlli anti-doping continueranno ad essere affettuati, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo quanto disposto dai regolamenti delle singole federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.

La tutela sanitaria dell'attività sportiva professionistica è svolta secondo le norme stabilite dall'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Per le competizioni internazionali vigono le norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali, dal C.O.N.I., dalle federazioni sportive internazionali e dagli organismi sportivi internazionali.

Art. 7.

Adempimenti degli enti sportivi

Le società e le associazioni sportive sono tenute a subordinare la partecipazione ad attività agonistiche dei propri tesserati agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla legge, conservando ai propri atti la relativa certificazione.

I programmi delle manifestazioni pubbliche a partecipazione libera concernenti attività sportive ricreative devono essere preventivamente comunicati ai servizi sanitari della corrispondente unità locale socio-sanitaria, che può subordinare la partecipazione alle stesse manifestazioni agli accertamenti e certificazioni di idoneità previsti dalla presente legge.

Art. 8.

Gratuità delle prestazioni

Le prestazioni di cui ai precedenti articoli sono gratuite per tutti i cittadini.

Agli sportivi professionisti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Art. 9.

Commissione tecnico-consultiva

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, istituisce, con propria delibera presso il III dipartimento settore sanità, una commissione regionale tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive.

La commissione regionale tecnico-consultiva è composta:

a) dal componente la giunta regionale preposto al settore sanità, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un funzionario medico del settore sanità;

c) da un docente universitario in medicina dello sport;

d) dal delegato regionale del C.O.N.I.;

e) da quattro rappresentanti regionali delle Federazioni sportive nazionali designati dal consiglio regionale del C.O.N.I.;

f) dal presidente regionale della Federazione medico-sportiva italiana o da un suo delegato;

g) da quattro rappresentanti designati congiuntamente dagli enti di promozione sportiva di carattere regionale;

h) da un rappresentante della organizzazione sindacale di categoria dei medici sportivi (ASISMES).

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di ruolo della Regione di livello non inferiore al sesto.

Ai membri estranei all'amministrazione regionale spetta il compenso ed il trattamento economico di missione, se ed in quanto dovuto, nella misura stabilita dalle leggi regionali.

Art. 10.

Giudizi di idoneità - Commissione di appello

Gli interessati, in caso di accertamento della assenza e della eventuale perdita dei requisiti di idoneità previsti per lo sport praticato, possono proporre, nel termine di trenta giorni dalla acquisita conoscenza dell'esito degli accertamenti, istanza di revisione degli stessi alla commissione regionale di appello, nominata dal consiglio regionale e composta:

a) da un medico della unità locale socio-sanitaria, con funzioni di Presidente;

b) da un medico docente o specialista in medicina dello sport;

c) da un medico docente o specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

Ove se ne ravvisi la necessità, la commissione si può avvalere di specialisti in altre branche di medicina, in rapporto ai singoli casi da esaminare.

L'interessato può essere assistito da un medico di sua fiducia.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario di ruolo dell'assessorato alla sanità di livello non inferiore al settimo.

Per i compensi e le indennità da attribuire ai componenti della commissione, ivi compresi quelli previsti al secondo comma del presente articolo, si applica quanto disposto al quarto comma del precedente art. 9.

Art. 11.

Qualificazione ed aggiornamento del personale

La regione Abruzzo promuove, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, sentita la commissione tecnico-consultiva di cui al precedente art. 9, periodici corsi per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento del personale da utilizzare per la tutela sanitaria delle attività sportive.

Promuove, altresì, nell'ambito dei piani per la formazione professionale, corsi di formazione per massaggiatori sportivi e per massofisioterapisti.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, la regione può avvalersi della collaborazione di università della Federazione medico-sportiva italiana e dell'Istituto di medicina sportiva di Roma del C.O.N.I.

Art. 12.

Partecipazione

I comuni e gli organismi di decentramento comunale determinano, nel rispetto delle finalità e delle norme relative alla partecipazione degli utenti e formazioni sociali esistenti nel territorio, le forme e le modalità atte ad assicurare la partecipazione delle società e delle associazioni sportive ed attuano con esse il migliore collegamento anche ai fini delle promozione di interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere l'attività motoria e sportiva come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisico-psichica.

Art. 13.

Copertura finanziaria

Le spese occorrenti per l'attuazione della presente legge fanno carico al fondo sanitario nazionale, con l'eccezione di quelle relative ai precedenti articoli 9 e 10, cui si provvede con i fondi stanziati dal cap. 70 del bilancio per l'esercizio 1981 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.

Art. 14.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 53.

Modalità relative alla formulazione del parere di cui all'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore.

(*Pubblicata nella 2ª edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il parere richiesto alla Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è formulato dalla giunta regionale su proposta del componente preposto al settore lavoro, d'intesa con le competenti commissioni consiliari.

Il componente medesimo provvede alla predisposizione degli atti esecutivi e procedurali connessi con la emanazione dell'atto amministrativo di cui al precedente comma.

Le predette disposizioni si applicano anche per la formulazione del parere regionale sulla richiesta di proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni contemplato dalla legge citata al primo comma del presente articolo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 54.

Rifinanziamento della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, concernente norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale.

(*Pubblicata nella 2ª edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi per la promozione bibliotecaria abruzzese previsti dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 1° giugno 1977, n. 22, autorizzata, per l'anno 1981, la spesa complessiva di L. 500.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno 1981, introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio:

Cap. 2890. — Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi, in diminuzione . . . . L. 500.000.000

Cap. 651. — Interventi in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale, in aumento L. 500.000.000

La partita n. 3, dell'elenco n. 3, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Per gli esercizi successivi al 1981, le leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti indicati nel bilancio pluriennale e riguardanti il settore promozione culturale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 55.

Integrazione finanziamento legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, concernente contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.

(*Pubblicata nella 2ª edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione stanziamento

Lo stanziamento di L. 120.000.000 previsto dall'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, è integrato, limitatamente all'anno 1981, da un ulteriori stanziamento per L. 250.000.000.

Art. 2.

Norma finanziaria

Al maggior onere di L. 250.000.000 di cui al precedente art. 1 si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1981:

Cap. 1092. — Interventi per lo sviluppo degli allevamenti zootecnici (legge regionale 16 giugno 1981, n. 17), in diminuzione . L. 250.000.000

Cap. 1051. — Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico (legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3), in aumento . L. 250.000.000

Art. 3.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 24 novembre 1981, n. 56.

Sospensione dei termini per l'adempimento di competenze comunali relative al programma pluriennale di attuazione - Modifica delle leggi regionali 12 settembre 1978, n. 61 e 14 novembre 1979, n. 56.

(*Pubblicata nella 2ª edizione straordinaria del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione dei termini

I termini di cui all'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1978, n. 61 e successive modifiche, relativi al compimento di atti comunali inerenti al programma pluriennale di attuazione, sono sospesi fino alla entrata in vigore della legge urbanistica regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(7153)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820040)